Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 18 aprile 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 febbraio 1975, n. **107.**

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) accordo tra l'Italia e l'Etiopia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, con scambio di note, firmato ad Addis Abeba il 25 novembre 1971; b) convenzione tra l'Italia e la Cecoslovacchia per evitare la doppia imposizione sui redditi e il patrimonio afferenti l'esercizio della navigazione aerea e marittima, firmata a Praga il 28 agosto 1973.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Impero di Etiopia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, con scambio di note, firmato ad Addis Abeba il 25 novembre 1971;

b) convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca per evitare la doppia imposizione sui redditi e il patrimonio afferenti l'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Praga il 28 agosto 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 3 di ciascuno dei suindicati atti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1975

LEONE

MORO — RUMOR — VISENTINI — MARTINELLI — GIOIA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELL'IMPERO DI ETIOPIA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ed
IL GOVERNO DELL'IMPERO DI ETIOPIA

Animati dal desiderio di concludere un accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Ai fini del presente accordo:

1) L'espressione «esercizio della navigazione aerea» significa attività professionale di trasporto via aerea di persone, animali, merci e posta svolta da proprietari, locatari o noleggiatori di aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili per il trasporto di passeggeri e merci.

2) Per « compagnia aerea di bandiera italiana » si intende la compagnia aerea italiana designata, costituita conformemente alle leggi italiane ed avente la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica italiana.

3) Per « compagnia aerea di bandiera etiopica » si intende la compagnia aerea etiopica designata, costituita conformemente alle leggi etiopiche ed avente la sede della direzione effettiva nel territorio dell'Impero etiopico.

Art. 2.

1) Il Governo italiano si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea fra l'Italia e l'Etiopia e gli altri Paesi, effettuato dalla compagnia aerea di bandiera etiopica esercente tale attività, dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Italia.

2) Il Governo etiopico si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea fra l'Etiopia, l'Italia e gli altri Paesi, effettuato dalla compagnia aerea di bandiera italiana esercente tale attività, dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Etiopia.

3) L'esenzione fiscale prevista dai precedenti paragrafi 1) e 2) si applica anche in favore delle imprese italiane e delle imprese etiopiche di navigazione aerea che partecipano ad un fondo comune « pool », ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.

Art. 3.

Il presente accordo entrerà in vigore quindici giorni dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica; esso avrà effetto per i redditi della navigazione aerea realizzati a partire dal primo giugno millenovecentosessantaquattro.

Art. 4.

Il presente accordo resterà in vigore a tempo indeterminato ma potrà essere denunciato da ciascuna parte contraente mediante preavviso scritto di sei mesi; in tale caso esso cesserà di avere effetto dal primo gennaio successivo a quello in cui scade il preavviso di sei mesi.

FATTO in Addis Abeba il giorno venticinque del mese di novembre millenovecentosettantuno in triplice esemplare, nelle lingue italiana, amarica ed inglese tutti e tre i testi facenti ugualmente fede; in caso di divergenze prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica italiana
Mario ZAGARI

Per il Governo dell'Impero di Etiopia
Mammo TADESSE

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE IMPERIAL ETHIOPIAN GOVERNMENT FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION ON REVENUES RESULTING FROM THE EXERCISE OF COMMERCIAL AIR TRANSPORT.

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
and
THE IMPERIAL ETHIOPIAN GOVERNMENT

Desirous to conclude an agreement between their two countries to avoid double taxation on revenues resulting from the exercise of commercial air transport, have agreed as follows:

Article 1.

In this agreement:

1) « Exercise of commercial air transport » means the professional exercise of the activity of transport by air of persons, animals, goods and mail, carried out by proprietors, lessees or charters of aircraft, including the sale of travel tickets and other documents relating to the transport of passengers and goods.

2) « The national carrier of Italy » means the Italian designated carrier incorporated under Italian law and having the seat of its effective management in the territory of the Italian Republic.

3) « The national carrier of Ethiopia » means the Ethiopian designated carrier incorporated under Ethiopian law and having the seat of its effective management in the territory of the Ethiopian Empire.

Article 2.

1) The Italian Government undertakes to exempt revenues resulting from the exercise of commercial air transport between Italy, Ethiopia and other Countries, carried out by the national carrier of Ethiopia which is engaged in such activities, from income taxes and from any other taxes having as basis the revenues taxable in Italy.

2) The Ethiopian Government undertakes to exempt revenues resulting from the exercise of commercial air transport between Ethiopia, Italy and other Countries, carried out by the national carrier of Italy which is engaged in such activities, from income taxes and from any other taxes having as basis the revenues taxable in Ethiopia.

3) The fiscal exemption forseen in the paragraph (1) and (2) of this article are applicable also to Italian and Ethiopian enterprises participating in a « pool », in a joint operation agreement, in an international operating body; the exemption will be limited to the revenues pertaining to the said enterprises.

Article 3.

The present agreement shall enter into force fifteen (15) days after the date of the exchange of the instruments of ratification. The present agreement will have effect on the revenues deriving from the activities of commercial air transport accruing after June 1st. 1964.

Article 4.

The present agreement shall remain in force indefinitely, but may be terminated by each of the two contracting parties whit a written notice of six months. In such event, the agreement shall cease to be effective as from the first of January in the calendar year next following that year in which the six month's notice expires.

DONE at Addis Ababa on this twenty fifth November, 1971 one thousand nine hundred and seventy one, in triplicate in the Italian, Amharic and English languages; and all three texts being equally authentic, except that in case of divergency the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic
Mario ZAGARI

For the imperiál Ethiopian Government
Mammo TADESSE

Addis Abeba, 25 novembre 1971

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi all'accordo inteso ad evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, concluso in data odierna tra i nostri due Paesi.

Ai fini di una più esatta individuazione delle imprese destinatarie dell'accordo stesso, all'espressione « designated carrier » contenuta nell'articolo 1 numeri 2 e 3 del medesimo, verrà attribuito, da parte italiana, il significato stabilito per l'espressione « designated airlines » nell'articolo 1 lettera « C » dell'accordo italo-etiopico sui servizi aerei concluso a Roma il 21 marzo 1967.

Sarò grato a V.E. se vorrà confermarmi l'accordo del Governo etiopico su quanto precede.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Mario ZAGARI

S. E. Mammo TADESSE
Ministro per le finanze
Ministero imperiale delle finanze
ADDIS ABEBA

Addis Abeba, 25 novembre 1971

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, il cui testo è il seguente:

« Ho l'onore di riferirmi all'accordo inteso ad evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dallo esercizio della navigazione aerea, concluso in data odierna tra i nostri due Paesi.

Ai fini di una più esatta individuazione delle imprese destinatarie dell'accordo stesso, all'espressione « designated carrier » contenuta nell'articolo 1 numeri 2 e 3 del medesimo, verrà attribuito, da parte italiana, il significato stabilito per l'espressione « designated airlines » nell'articolo 1 lettera « C » dell'accordo italo-etiopico sui servizi aerei concluso a Roma il 21 marzo 1967.

Sarò grato a V.E. se vorrà confermarmi l'accordo del Governo etiopico su quanto precede ».

Ho l'onore di esprimerLe l'accordo del Governo dell'Impero d'Etiopia su quanto sopra.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Mammo TADESSE

S. E. Mario ZAGARI
Ministro per il commercio con l'estero

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
RUMOR

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA CECOSLOVACCA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI E IL PATRIMONIO AFFERENTI L'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA CECOSLOVACCA

Animati dal desiderio di concludere una convenzione tra i due Paesi per evitare la doppia imposizione sui redditi e il patrimonio afferenti l'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Ai fini della presente convenzione le espressioni seguenti hanno il significato di cui qui appresso:

1) Per « esercizio della navigazione marittima ed aerea » si intende l'attività professionale di trasporto per mare e per via aerea di persone, animali, merci e posta, esercitata da proprietari, noleggiatori e armatori o da esercenti di navi o di aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili per il trasporto di passeggeri e merci.

2) Per « imprese cecoslovacche » si intendono lo Stato cecoslovacco, gli enti pubblici cecoslovacchi, sia a carattere nazionale che locale e le persone fisiche residenti, agli effetti fiscali, in Cecoslovacchia e non residenti in Italia, nonché le società di capitali e di persone costituite conformemente alle leggi cecoslovacche e aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica socialista cecoslovacca.

3) Per « imprese italiane » si intendono lo Stato italiano e gli enti pubblici italiani, sia a carattere nazionale che locale e le persone fisiche residenti, agli effetti fiscali, in Italia e non residenti in Cecoslovacchia, nonché le società di capitali e di persone costituite conformemente alle leggi italiane e aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica italiana.

Articolo 2.

1) Il Governo cecoslovacco si impegna a esentare i redditi e il patrimonio afferenti l'esercizio della navigazione marittima ed aerea tra la Cecoslovacchia, l'Italia e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese italiane esercenti tale attività, dalle imposte sui redditi e sul patrimonio e da ogni altra imposizione avente per base i redditi ed il patrimonio imponibili in Cecoslovacchia.

2) Il Governo italiano si impegna a esentare i redditi e il patrimonio afferenti l'esercizio della navigazione marittima ed aerea tra l'Italia, la Cecoslovacchia e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese cecoslovacche esercenti tale attività, dalle imposte sui redditi e sul patrimonio e da ogni altra imposizione avente per base i redditi e il patrimonio imponibili in Italia.

3) L'esenzione fiscale stabilita nei precedenti paragrafi 1) e 2) si applica anche a favore delle imprese cecoslovacche e delle imprese italiane di navigazione marittima ed aerea che partecipano ad un fondo comune, « pool », ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale d'esercizio, limitatamente al reddito ed al patrimonio di dette imprese.

Articolo 3.

La presente convenzione è soggetta a ratifica o approvazione conformemente alle relative disposizioni costituzionali in vigore nei due Stati contraenti ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica o di approvazione.

Essa avrà effetto per i redditi e il patrimonio afferenti l'esercizio della navigazione marittima ed aerea effettuato a partire dal 1° gennaio 1966.

Articolo 4.

La presente convenzione rimarrà in vigore a tempo indeterminato, ma potrà essere denunciata da ciascuno dei due Governi mediante preavviso scritto di sei mesi. In tal caso, essa cesserà di avere effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza dei sei mesi.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente convenzione.

FATTO a Praga il 28 agosto 1973 in duplice esemplare nelle lingue italiana e ceca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana
Pier Lorenzo CROVETTO

Per il Governo
della Repubblica socialista cecoslovacca
Michala PANCÁKA

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
RUMOR

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1974.

Nomina del presidente dell'Ente per le ville venete.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 243, modificata con leggi 5 agosto 1962, n. 1336 e 7 luglio 1970, n. 600, con il quale è stato costituito un Ente per le ville venete;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 novembre 1970 con il quale il sig. Sebastiano Ruscica è stato nominato presidente di detto ente per il quadriennio dal 1° luglio 1970 al 30 giugno 1974;

Ritenuta l'opportunità di procedere a detta nomina per il periodo dal 1° luglio 1974 al 31 dicembre 1976;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il sig. Sebastiano Ruscica è confermato nella carica di presidente dell'Ente per le ville venete per il periodo dal 1° luglio 1974 al 31 dicembre 1976.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1974

LEONE

MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1974
Registro n. 96 Istruzione, foglio n. 353

(3064)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1975.

Aggiornamento dei costi previsti dall'art. 8 della legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il terzo comma dell'art. 8 della legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visti i decreti n. 755 del 30 novembre 1965, n. 1231 del 27 luglio 1970, n. 1952 del 24 giugno 1972, n. 376 dell'8 febbraio 1974 con i quali sono stati determinati i costi massimi a mo. v.p.p. da applicare per le operazioni di mutuo agevolato previste dalla citata legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successiva modificazione e integrazione, concernenti le abitazioni da costruire nonchè l'incidenza del costo delle aree sui costi stessi;

Ritenuto che i costi vigenti, stabiliti con il decreto ministeriale n. 376 dell'8 febbraio 1974, in relazione all'attuale situazione, non risultano più rispondenti ai prezzi correnti sul mercato edilizio;

Considerato che si rende necessario procedere, ora, alla determinazione di nuovi costi;

Decreta:

Art. 1.

Per le abitazioni da costruire il costo massimo a mc. v.p.p., escluso il costo dell'area, è determinato:

A) *Per il Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Lombardia*:

a) in L. 44.000 al mc. v.p.p. nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione oltre i 500.000 abitanti;

b) in L. 40.000 al mc. v.p.p. nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione da 100.000 a 499.999 abitanti;

c) in L. 38.000 al mc. v.p.p. nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti;

d) nella stessa misura stabilita per il comune capoluogo di provincia negli altri comuni delle singole province.

B) *Per il Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia, Marche, Toscana, Umbria, Lazio*:

a) in L. 44.000 al mc. v.p.p. nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione oltre 500.000 abitanti;

b) in L. 40.000 al mc. v.p.p. nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione da 100.000 a 499.999 abitanti;

c) in L. 38.000 al mc. v.p.p. nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti;

d) nella stessa misura stabilita per il comune capoluogo di provincia negli altri comuni delle singole province.

C) *Per la Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna*:

a) in L. 42.000 al mc. v.p.p. nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione oltre 500.000 abitanti;

b) in L. 36.000 al mc. v.p.p. per i comuni capoluoghi di provincia con popolazione da 100.000 a 499.999 abitanti;

c) in L. 33.000 al mc. v.p.p. per i comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti;

d) nella stessa misura stabilita per il comune capoluogo di provincia negli altri comuni delle singole province.

Art. 2.

Per le abitazioni da costruire nelle zone sismiche di 1ª e 2ª categoria i costi di cui all'art. 1 possono essere aumentati fino ad un massimo rispettivamente del 10 % e del 5 per cento.

Art. 3.

Per le abitazioni da costruire con sistemi non tradizionali i costi di cui all'art. 1, eventualmente maggiorati ai sensi del precedente art. 2, possono essere aumentati fino ad un massimo del 5 per cento.

La maggiorazione prevista dal presente articolo non si applica al costo di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

L'incidenza del costo dell'area sul costo a mc. v.p.p. fissato dal precedente art. 1, è stabilita nella misura massima del 20 % del costo determinato per i comuni capoluogo di provincia con più di 500.000 abitanti per gli interventi nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; del 18 % del costo determinato per i comuni capoluogo di provincia con popolazione da 100.000 a 499.999 abitanti per gli interventi nei comuni con popolazione da 100.000 a 499.999 abitanti; del 16 % del costo determinato per i comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti per gli interventi in tutti gli altri comuni.

Art. 5.

I costi stabiliti con il presente decreto al precedente art. 1, eventualmente maggiorati ai sensi degli articoli 2 e 3, si applicano anche a tutte le operazioni di mutuo agevolato non ancora perfezionate, alla data del presente decreto, con il contratto di mutuo definitivo purchè alla stessa data la costruzione non sia stata ancora ultimata.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma precedente per gli interventi nei comuni di cui alle lettere a), b) e c) si applicano i costi stabiliti allo stesso art. 1, mentre per quelli concernenti interventi nei comuni non capoluogo di provincia con popolazione superiore ai 50.000 abitanti per i quali il decreto ministeriale 8 febbraio 1974, n. 376, prevedeva per la zona A) L. 27.000 a mc. v.p.p., per la zona B) L. 26.500 a mc. v.p.p. e per la zona C) L. 24.500 a mc. v.p.p. si applicano rispettivamente i seguenti costi: L. 34.000, L. 33.500 e L. 30.500 e per i comuni non capoluogo di provincia con popolazione uguale od inferiore ai 50.000 abitanti per i quali il decreto ministeriale 8 febbraio 1974, n. 376, prevedeva per tutte le zone L. 24.500 al mc. v.p.p. si applica il costo di L. 30.500 al mc. v.p.p.

Roma, addì 27 febbraio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(3031)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1975.

Approvazione del modello del cartellino del produttore, riguardante la commercializzazione dei materiali forestali di propagazione destinati al rimboschimento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Premesso che il Consiglio della Comunità economica europea ha emanato la direttiva n. 66/404/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di propagazione, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità economica europea dell'11 luglio 1966, n. 125;

Considerato che il Consiglio della Comunità economica europea ha emanato la direttiva n. 71/161/CEE relativa alle norme che fissano le qualità esteriori che detti materiali devono presentare ai fini della loro immissione in commercio, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità economica europea del 17 aprile 1971, n. L87;

Vista la legge 22 marzo 1973, n. 269, che disciplina la produzione ed il commercio di sementi e piante da rimboschimento, la quale all'art. 10 dispone che le partite di sementi e piante forestali destinate al rimboschimento devono essere munite, all'interno e all'esterno, di un cartellino del produttore, integro e leggibile recante l'indicazione della ditta, gli estremi della licenza, il nome della specie legnosa, la provenienza ed il vivaio di allevamento, le caratteristiche e la quantità del materiale contenuto, lo specifico riferimento al certificato di provenienza o di identità clonale che ha consentito l'immissione in commercio ed il riferimento al registro di carico e scarico;

Visto che in forma del citato art. 10 della legge n. 269/1973, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, stabilisce il modello del sopracitato cartellino;

Visto il proprio decreto in data 8 marzo 1975 relativo alle norme di qualità esteriori del predetto materiale forestale di propagazione;

Sentita la Commissione nazionale tecnico-consultiva di cui all'art. 16 della citata legge;

Decreta:

Articolo unico

Il cartellino di cui sopra deve essere di forma rettangolare, di dimensioni di cm 8 × cm 14, di colore giallo per il materiale avente requisiti ridotti, di colore verde per il materiale selezionato (cioè proveniente da boschi da seme), di colore rosa per il materiale proveniente da arboreti da seme e di colore bleu per il materiale già sottoposto alle prove di discendenza; il cartellino deve essere inoltre conforme allo schema riportato nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1975

Il Ministro: MARCORA

ALLEGATO *A*

NORME C E E

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA MONTANA E PER LE FORESTE

Corpo forestale dello Stato

Ditta . . . .

Licenza n c c i a , ...

Specie, sottospecie, varietà nome botanico . . . .

nome comune . . . .

Provenienza . . . .

Località (*) . . . .

Quantità kg . . . .

(*) Solo per materiale e requisiti ridotti

(facciata posteriore)

Certificato di provenienza n. . . . . del . . . . . .

(Partita n. . . . . del registro di carico e scarico)

Purezza . . . .

Peso di mille semi . . . .

Facoltà germinativa dei semi puri . . . .

Numero di semi vitali per kg . . . .

Conservazione in frigorifero $\frac{\text{si (a . . . . gradi)}}{\text{no}}$

ALLEGATO *B*

NORME C.E.E. (*)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA MONTANA E PER LE FORESTE

Corpo forestale dello Stato

Ditta . . . .

Licenza n. . . . . c.c.i.a. . , ...

Specie, sottospecie, varietà: nome botanico . . . .

nome comune . . . .

Provenienza (*) . . . .

Clone (*) . . . .

Vivaio di allevamento (località) . . . .

Età . . . . Quantità . . . .

(*) Cancellare se non interessa.

(facciata posteriore)

Certificato (*) $\frac{\text{di provenienza}}{\text{identità clonale}}$ n. . . . . . del . . . . . .

(Partita n. . . . . del registro di carico e scarico)

Classe C.E.E. (*) . . . .

Piante: $\frac{\text{normali}}{\text{tarchiate}}$ (*) altezza . . . . diametro . . . .

(*) Cancellare se non interessa.

(2857)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Bologna;

Viste le dimissioni del sig. Bruno Pratesi, componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria;

Vista la nota n. 25 del 3 gennaio 1975 con la quale l'organizzazione sindacale ha designato il sig. Michele Miccoli in sostituzione del sig. Bruno Pratesi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Michele Miccoli è nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Bologna in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria ed in sostituzione del sig. Bruno Pratesi, dimissionario.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(3065)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1975.

Approvazione del registro di carico e scarico riguardante i materiali di propagazione vegetativa di Populus sp. pl.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Premesso che il Consiglio della Comunità economica europea ha emanato la direttiva n. 66/404/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di propagazione, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Comunità economica europea dell'11 luglio 1966, n. 125;

Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269, che disciplina la produzione ed il commercio delle sementi e piante da rimboschimento;

Visto l'art. 5 della legge 22 maggio 1973, n. 269, che dispone che i produttori o detentori, a qualsiasi titolo, delle sementi e degli altri materiali indicati nella suddetta legge, devono tenere, per ciascuno stabilimento, magazzino, deposito o vivaio, un registro di carico e scarico, nel quale devono essere cronologicamente ed analiticamente annotate l'entrata o l'uscita di tutte le partite di materiale forestale di propagazione distinguendo quelle prodotte direttamente e quelle aventi altra provenienza;

Visto che in forza del disposto del medesimo art. 5 della legge suddetta, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, stabilisce il modello del sopra citato registro, nonchè le modalità di tenuta del registro stesso;

Visti i verbali della commissione nazionale tecnico-consultiva in data 24 maggio 1974 e 27 giugno 1974, nei quali veniva deliberato di tenere, per i materiali di pioppo, un registro di carico e scarico diverso da quello in uso per gli altri materiali forestali, allo scopo di facilitare il controllo da parte dei tecnici a ciò preposti;

Decreta:

Art. 1.

Per gli scopi di cui sopra viene confermato l'impiego del registro di carico e scarico già in uso, predisposto a suo tempo dalla commissione nazionale per il pioppo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1969, e riportato nelle allegate tabelle *A*, *B*, *C*, *D* ed *E*.

Art. 2.

Ai fini del presente decreto, è obbligatorio l'uso della sola sezione sinistra della parte prima, riportata nella tabella *A*, che rimane al produttore od al detentore a qualsiasi titolo del materiale di propagazione vegetativa di Populus. La compilazione della seconda sezione della parte prima o delle altre due parti di cui si compone il suddetto registro (tabella *B*, tabella *C* e tabella *D*) è facoltativa in quanto serve alle sole necessità statistiche e di controllo da parte della commissione nazionale per il pioppo.

Art. 3.

Le modalità per la tenuta del registro sono quelle illustrate nelle «Avvertenze» recate dalla tabella *E*, anche questa obbligatoria soltanto per quanto è riferito alla tabella *A*.

Art. 4.

In applicazione dell'art. 5, comma secondo, della citata legge n. 269/1973, tutte le pagine del suddetto registro devono essere numerate e vidimate dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1975

Il Ministro: MARCORA

TABELLA *A*

COMMISSIONE NAZIONALE PER IL PIOPPO (D.P.R. 1-8-69)

Registro carico-scarico pioppelle anni ...... - clone ....

Certificato d'identità clonale n° .... del ....

Produttore / Detentore ....

Sede ....

Partita N°	Data	Pioppelle consegnate		Destinazione	
		clone	N°	Pioppicoltore	provincia
COMMISSIONE NAZIONALE PER IL PIOPPO (D.P.R. 1-8-69) PIANTE CON CERTIFICAZIONE D'IDENTITÀ CLONALE					
COMMISSIONE NAZIONALE PER IL PIOPPO (D.P.R. 1-8-69) PIANTE CON CERTIFICAZIONE D'IDENTITÀ CLONALE					
Partita N°	Data	Pioppelle consegnate		Destinazione	
		clone	N°	Pioppicoltore	provincia
COMMISSIONE NAZIONALE PER IL PIOPPO (D.P.R. 1-8-69) PIANTE CON CERTIFICAZIONE D'IDENTITÀ CLONALE					
Partita N°	Data	Pioppelle consegnate		Destinazione	
		clone	N°	Pioppicoltore	provincia
COMMISSIONE NAZIONALE PER IL PIOPPO (D.P.R. 1-8-69) PIANTE CON CERTIFICAZIONE D'IDENTITÀ CLONALE					
Partita N°	Data	Pioppelle consegnate		Destinazione	
		clone	N°	Pioppicoltore	provincia
COMMISSIONE NAZIONALE PER IL PIOPPO (D.P.R. 1-8-69) PIANTE CON CERTIFICAZIONE D'IDENTITÀ CLONALE					
Partita N°	Data	Pioppelle consegnate		Destinazione	
		clone	N°	Pioppicoltore	provincia

MOVIMENTO		
carico	scarico	rimanenza

Copia per il produttore-detentore

TABELLA C

COMMISSIONE NAZIONALE PER IL PIOPPO (D.P.R. 1-8-69)
PIANTE CON CERTIFICAZIONE D'IDENTITÀ CLONALE

Partita N°	Data	Pioppelle consegnate		Destinazione	
		clone	N°	Pioppicoltore	provincia

COMMISSIONE NAZIONALE PER IL PIOPPO (D.P.R. 1-8-69)
PIANTE CON CERTIFICAZIONE D'IDENTITÀ CLONALE

Partita N°	Data	Pioppelle consegnate		Destinazione	
		clone	N°	Pioppicoltore	provincia

COMMISSIONE NAZIONALE PER IL PIOPPO (D.P.R. 1-8-69)
PIANTE CON CERTIFICAZIONE D'IDENTITÀ CLONALE

Partita N°	Data	Pioppelle consegnate		Destinazione	
		clone	N°	Pioppicoltore	provincia

COMMISSIONE NAZIONALE PER IL PIOPPO (D.P.R. 1-8-69)
PIANTE CON CERTIFICAZIONE D'IDENTITÀ CLONALE

Partita N°	Data	Pioppelle consegnate		Destinazione	
		clone	N°	Pioppicoltore	provincia

COMMISSIONE NAZIONALE PER IL PIOPPO (D.P.R. 1-8-69)
PIANTE CON CERTIFICAZIONE D'IDENTITÀ CLONALE

Partita N°	Data	Pioppelle consegnate		Destinazione	
		clone	N°	Pioppicoltore	provincia

Cedole per il destinatario

TABELLA D

Timbro del Produttore Detentore

La presente cedola è, a tutti gli effetti, documento valido a garantire la identificazione e verificazione di origine delle pioppelle ritirate

---

Timbro del Produttore Detentore

La presente cedola è, a tutti gli effetti, documento valido a garantire la identificazione e verificazione di origine delle pioppelle ritirate

---

Timbro del Produttore Detentore

La presente cedola è, a tutti gli effetti, documento valido a garantire la identificazione e verificazione di origine delle pioppelle ritirate.

Timbro del Produttore Detentore

La presente cedola è, a tutti gli effetti, documento valido a garantire la identificazione e verificazione di origine delle pioppelle ritirate.

Timbro del Produttore Detentore

La presente cedola è, a tutti gli effetti, documento valido a garantire la identificazione e verificazione di origine delle pioppelle ritirate.

TABELLA *E*

AVVERTENZE

La compilazione del presente registro carico-scarico pioppelle segue le direttive della Legge 22 maggio 1973 n. 269 che disciplina la produzione ed il commercio di sementi e piante da rimboschimento.

Il modulo di registrazione è costituito di n. 3 fogli da destinarsi come segue:

— il primo resta al produttore o detentore delle piante ed ha una appendice di pari formato per la registrazione interna del movimento di vivaio riferito al materiale suddiviso per categorie commerciali in conformità queste al sistema internazionale adottato in sede CEE;

— il secondo da inviare alla Commissione Nazionale per il Pioppo presso il Ministero dell'Agricoltura e Foreste, Via Carducci 5 c.a.p. 00187 Roma, al termine della campagna pioppicola;

— il terzo costituito da cedole di accompagnamento destinate a coloro che ritirano le piante; sul retro di ciascuna cedola il produttore o detentore delle piante dovrà apporre, nell'apposito spazio, il proprio timbro.

Il presente modulo è utililizzabile esclusivamente per il materiale regolarmente iscritto nell'apposito Registro Nazionale dei Cloni e le registrazioni ad esso relative dovranno essere riferite solo a piante appartenenti ad uno stesso clone.

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Vercelli;

Viste le dimissioni del sig. Alfredo Mengozzi, componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione;

Vista la nota con la quale l'organizzazione sindacale ha designato il sig. Alberto Novelli in sostituzione del sig. Alfredo Mengozzi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Alberto Novelli è nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Vercelli in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Alfredo Mengozzi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(3069)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cremona;

Viste le dimissioni del sig. Francesco Ferraroni, componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione;

Vista la nota con la quale l'organizzazione sindacale ha designato il sig. Archimede Rebecchi in sostituzione del sig. Francesco Ferraroni, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Archimede Rebecchi è nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cremona in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Francesco Ferraroni, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1975

(3070) *Il Ministro*: TOROS

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Sassari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 16 luglio 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Sassari;

Viste le dimissioni del geom. Fernando Scanu, componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Vista la nota n. 1326 del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro con la quale si comunica che l'organizzazione sindacale ha designato il dott. Fernando Ferrari in sostituzione del geom. Fernando Scanu, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Fernando Ferrari è nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Sassari in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria ed in sostituzione del geom. Fernando Scanu, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(3068)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1975.

Autorizzazione alla società « Compagnia meridionale di assicurazioni S.p.a. », in Napoli, ad emettere polizze fidejussorie, a garanzia di appalti di esattorie e ricevitorie provinciali delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39, n. 5, del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, concernente la facoltà di prestare la cauzione per gli appalti esattoriali fino all'85 % del suo ammontare mediante polizza fidejussoria emessa da istituti di assicurazione autorizzati dal Ministro per le finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, recante modifiche ed integrazioni al predetto testo unico;

Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, concernente norme riguardanti le cauzioni esattoriali prestate con polizze fidejussorie;

Vista la domanda prodotta dalla società « Compagnia meridionale di assicurazioni S.p.a. », con sede in Napoli;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, secondo il quale la compagnia di cui trattasi può assumere rischi relativi a garanzie fidejussorie degli appalti esattoriali entro i limiti di un miliardo di lire per ciascun rischio;

Decreta:

La società « Compagnia meridionale di assicurazioni S.p.a. », con sede in Napoli, è autorizzata ad emettere fino alla concorrenza di un miliardo di lire per ciascun rischio relativo ai contratti di appalto delle ricevitorie provinciali e delle esattorie comunali delle imposte dirette, la polizza fidejussoria che, a termini dell'art. 39, n. 5, del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, gli esattori e ricevitori possono prestare a cauzione dell'appalto alle condizioni di polizza approvate dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1975

Il Ministro: VISENTINI

(3109)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1975.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento del tribunale di Palermo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Considerato che in dipendenza dell'astensione dal lavoro del personale di cancelleria del tribunale di Palermo, verificatasi il 3 e 4 maggio 1974, sono state dichiarate inammissibili, per decorrenza dei termini di legge, alcune impugnazioni;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del Tribunale di Palermo nei giorni 3 e 4 maggio 1974, per effetto dell'astensione dal lavoro dei funzionari di cancelleria, i termini di decadenza per il compimento di atti presso l'ufficio giudiziario anzidetto o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni 3 e 4 maggio 1974, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1975

Il Ministro: REALE

(3140)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Frassanito, in Otranto

Con decreto ministeriale 20 marzo 1975, la società cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Frassanito, in Otranto (Lecce), costituita per rogito dott. Francesco Buonerba in data 8 marzo 1955, rep. 6348, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Luigi Costantini.

(2726)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1811-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1811-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Rena Ezio, in Valenza (Alessandria), via Solferino n. 31.

(2975)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1759-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1759-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Barchi Ateo, in Valenza (Alessandria), via Cavour.

(2976)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1729-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1729-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Pozzi Enrico, in Valenza (Alessandria), via Colombina n. 3.

(2977)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1486-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1486-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Debiaggi Carlo, in Valenza (Alessandria), via Mantova n. 6.

(2978)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1240-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1240-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Puppo & Pesce, in Castelletto Monferrato (Alessandria), via Roma n. 1.

(2981)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione allo statuto dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, in Brescia.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1974, è stata approvata dal Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro la modificazione all'art. 2 dello statuto dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, in Brescia, in applicazione del dettato dell'art. 6 della legge 11 marzo 1974, n. 101.

(2728)

Modificazioni allo statuto dell'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo, in Teramo

Con decreto ministeriale 11 novembre 1974, sono state approvate dal Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro le modificazioni agli articoli 1, 2, 3, 6 e 10 dello statuto dell'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo, in Teramo, in applicazione del dettato dell'art. 6 della legge 11 marzo 1974, n. 101.

(2729)

MINISTERO DEL TESORO

Quarta estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6% - 1971/1986

Si rende noto che il giorno 10 maggio 1975, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centottanta serie attualmente vigenti del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1971/1986, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641, ed al decreto ministeriale 29 ottobre 1971.

Successivamente il giorno 12, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quarta estrazione di undici serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1975.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1975

(3091)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 70

Corso dei cambi del 15 aprile 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	635,50	635,50	635,69	635,50	635,60	635,50	635,40	635,50	635,50	635,50
Dollaro canadese	628,05	628,05	628,50	628,05	628,09	628,10	627,95	628,05	628,05	628 —
Franco svizzero	246,935	246,935	246,85	246,935	246,93	246,90	246,70	246,935	246,935	246,90
Corona danese	114,35	114,35	114,25	114,35	114,26	114,30	114,30	114,35	114,35	114,35
Corona norvegese	126,93	126,93	127 —	126,93	127,06	126,90	126,98	126,93	126,93	126,90
Corona svedese	158,85	158,85	159,05	158,85	158,92	158,80	158,86	158,85	158,85	158,85
Fiorino olandese	260,49	260,49	260,75	260,49	260,54	260,45	260,25	260,49	260,49	260,49
Franco belga	17,95	17,95	17,9825	17,95	17,959	17,98	17,95	17,95	17,95	17,95
Franco francese	151,31	151,31	151,31	151,31	151,26	151,30	151,20	151,31	151,31	151,30
Lira sterlina	1498,30	1498,30	1499,50	1498,30	1498,75	1498,25	1498,05	1498,30	1498,30	1498 —
Marco germanico	265,75	265,75	265,90	265,75	265,52	265,70	265,50	265,75	265,75	265,75
Scellino austriaco	37,50	37,50	37,50	37,50	37,493	37,50	37,48	37,50	37,50	37,50
Escudo portoghese	25,68	25,68	25,75	25,68	25,629	25,65	25,75	25,68	25,68	25,68
Peseta spagnola	11,2625	11,2625	11,2650	11,2625	11,258	11,252	11,2625	11,2625	11,2625	11,27
Yen giapponese	2,1845	2,1845	2,1850	2,1845	2,183	2,18	2,18	2,1845	2,1845	2,18

Media dei titoli del 15 aprile 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,050
Redimibile 3,50 % 1934	100,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,725
» 5 % (Ricostruzione)	97,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,700
» 5 % (Città di Trieste)	92,500
» 5 % (Beni esteri)	90,400
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,175
» 5,50 % » » 1968-83	80,900
» 5,50 % » » 1969-84	81,575
» 6 % » » 1970-85	85,625
» 6 % » » 1971-86	84,300
» 6 % » » 1972-87	84 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	97,425
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,075
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,125
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,550
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,700
» poliennali 7 % 1978	92,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 aprile 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	635,45
Dollaro canadese	628 —
Franco svizzero	246,817
Corona danese	114,325
Corona norvegese	126,955
Corona svedese	158,855
Fiorino olandese	260,37
Franco belga	17,95
Franco francese	151,255
Lira sterlina	1498,175
Marco germanico	265,625
Scellino austriaco	37,49
Escudo portoghese	25,715
Peseta spagnola	11,262
Yen giapponese	2,182

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Genova

Con decreto 21 dicembre 1974, n. 802, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex greto in sponda destra del torrente Bisagno in località Prato del comune di Genova-Struppa, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 45 «Acque» della superficie di mq 150 ed indicato nello schizzo planimetrico in scala 1:100 - 1:200 e 1:1000 vistato il 18 giugno 1973 dall'ufficio tecnico erariale di Genova; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2758)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Porto Maurizio

Con decreto 21 ottobre 1974, n. 1067/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno emerso dal torrente Prino in comune di Porto Maurizio (Imperia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. V mappali 664 1/2 (mq 3250) e 664 1/3 (mq 913) della superficie complessiva di mq 4163 ed indicato nella planimetria rilasciata l'8 ottobre 1970 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Imperia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2761)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Lignano Sabbiadoro

Con decreto 21 ottobre 1974, n. 1075/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex argine in località «Casa Bianca» in comune di Lignano Sabbiadoro (Udine) segnato nel catasto del comune di Latisana al foglio n. 61 particella 12 della superficie di ha 0.30.70 ed indicato nello schizzo planimetrico in scala 1:2000 con allegata rilevazione catastale rilasciati il 20 aprile 1973 dall'ufficio tecnico erariale di Udine; schizzo planimetrico con allegata rilevazione catastale che fanno parte integrante del decreto stesso.

(2762)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pisa

Con decreto 21 ottobre 1974, n. 1042/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pisa segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 49 particella 414 della superficie di mq 300 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 5 marzo 1973 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Pisa; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2765)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Villa di Tirano

Con decreto 14 novembre 1974, n. 306, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni siti in comune di Villa di Tirano (Sondrio) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 48 mappale 258 (mq 5480); foglio n. 61 mappale 243 (mq 3330); foglio n. 62 mappali 205 (mq 10.130) e 206 (mq 4660) della superficie complessiva di mq 23.600 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 14 febbraio 1972 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Sondrio; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2759)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Mezzani

Con decreto 15 novembre 1974, n. 478, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni estromessi dal fiume Po in comune di Mezzani (Parma) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4 mappali 24, 44, 45 e 46 della superficie complessiva di mq 162.880 ed indicati nello stralcio planimetrico rilasciato l'8 novembre 1973 in scala 1:4000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; stralcio che fa parte integrante del decreto stesso.

(2763)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di canale in comune di Ceresara

Con decreto 28 ottobre 1974, n. 159, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti del canale Osone tombati per la rettifica delle anse, in comune di Ceresara (Mantova) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 24 mappali 55, 56, 50 e 58 ora foglio n. 26 mappali 15-22/a, 22/c, 22/e e 37 della superficie complessiva di mq 4510 ed indicati nello schizzo planimetrico rilasciato il 1° giugno 1954 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2760)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo in comune di Ponte Buggianese

Con decreto 2 settembre 1974, n. 814/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del fiume Pescia in comune di Ponte Buggianese (Pistoia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 11 in fronte al mappale 24 della superficie di mq 2670 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 27 marzo 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pistoia; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2764)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due tratti di alveo in comune di Paularo

Con decreto 21 ottobre 1974, n. 1046/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due tratti di alveo della roggia Lavadret in comune di Paularo (Udine) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 14 mappale 601/parte della superficie complessiva di mq 95 ed indicati nella rilevazione catastale 19 luglio 1973 con allegata planimetria rilasciata dall'ufficio tecnico erariale di Udine; rilevazione catastale con allegata planimetria che fanno parte integrante del decreto stesso.

(2766)

REGIONE TOSCANA

Variante al piano regolatore generale del comune di Abetone

Con deliberazione della giunta regionale 5 marzo 1975, n. 1936, è stata approvata la variante al piano regolatore generale, determinazioni finali, del comune di Abetone (Pistoia) ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(2874)

Varianti al programma di fabbricazione ed al regolamento edilizio del comune di Pieve a Nievole

Con deliberazione della giunta regionale 5 marzo 1975, n. 1937, sono state approvate le varianti al programma di fabbricazione ed al regolamento edilizio, determinazioni, del comune di Pieve a Nievole (Pistoia) ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(2873)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, a un posto di direttore della Scuola nazionale di meccanica agraria

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media;

Veduto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, recante norme sullo stato dei presidi negli istituti medi;

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, con cui furono approvate le tabelle delle classi di concorsi-esami di Stato negli istituti di istruzione media, classica e tecnica;

Veduto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 397, recante norme relative alla nomina dei presidi e dei direttori negli istituti e scuole di istruzione media tecnica;

Veduto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, e successive modifiche, recante norme sulla nomina dei capi di istituti;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduta la legge 24 luglio 1959, n. 592, che disciplina le modalità per il conferimento del posto di direttore della Scuola nazionale di meccanica agraria;

Veduta la legge 25 maggio 1962, n. 545, con cui sono stati determinati i requisiti di anzianità per la partecipazione ai concorsi a posti di preside;

Veduta la legge 14 novembre 1962, n. 1685, concernente le modalità di svolgimento dei suddetti concorsi;

Veduta la legge 11 dicembre 1962, n. 1700, recante norme sulla valutazione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari;

Veduta la legge 19 dicembre 1967, n. 1230, che modifica l'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1700;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, concernente il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Rilevata la disponibilità del posto di direttore vacante nella Scuola nazionale di meccanica agraria, con sede in Roma;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, per il conferimento del posto di direttore nella Scuola nazionale di meccanica agraria, con sede in Roma.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso:

gli insegnanti di ruolo di materie tecniche della Scuola nazionale di meccanica agraria, degli istituti professionali per l'agricoltura e degli istituti tecnici agrari, che siano provvisti di una delle lauree indicate dalla tabella annessa al presente decreto ed abbiano almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.

Art. 3.

Ai fini dell'ammissione al presente concorso è valido il servizio prestato nei ruoli speciali transitori prima della immissione nei ruoli ordinari, ai sensi della legge 19 dicembre 1967, n. 1230, nonchè il servizio prestato in istituzioni scolastiche e culturali all'estero nei limiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 (art. 25).

Art. 4.

Sono valutati, ai fini del presente concorso, i seguenti titoli:

a) servizio effettivamente prestato nelle scuole statali;

b) titoli di studio e di cultura;

c) attività professionale.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra e alla lotta per la liberazione.

L'esame consiste in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola, con particolare riguardo al settore dell'istruzione tecnica specie in materia di meccanica agraria e alle funzioni del capo d'istituto.

Art. 5.

Le domande di ammissione redatte in carta legale da L. 700 debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica - Divisione VII, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti dovranno indicare:

a) nome e cognome (le candidate coniugate indicheranno nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) luogo e data di nascita;

c) cattedra di titolarità o ufficio ricoperto;

d) istituto e sede dell'istituto di attuale appartenenza;

e) l'indirizzo ben chiaro al quale il candidato chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative al concorso. E' fatto obbligo al candidato di comunicare al Ministero Direzione generale per l'istruzione tecnica, qualunque cambiamento del proprio recapito.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dell'inoltro della domanda e dei documenti o delle comunicazioni relative al concorso;

f) data e firma del candidato. Quest'ultima deve essere vistata dal preside o dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; dal provveditore agli studi nel caso che il candidato presti servizio da preside.

Il funzionario competente ad apporre il visto indicherà altresì, qualora risultino in base agli atti d'ufficio, provvedimenti definitivi o procedimenti in corso d'ordine penale o disciplinare, a carico dell'istante.

Art. 7.

Alle domande di partecipazione dovranno essere allegati a comprova dei requisiti di ammissione, pena l'esclusione dal concorso, i seguenti documenti, rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

1) diploma di laurea, in originale o copia autentica, con l'indicazione del voto di laurea;

2) copia integrale dello stato di servizio, rilasciato dal competente provveditore agli studi, recante l'indicazione delle qualifiche conseguite nell'ultimo decennio e l'attestazione dei periodi di servizio effettivamente prestati nelle scuole o istituti;

3) tutti gli altri titoli, documenti e pubblicazioni che i candidati intendano presentare nel proprio interesse.

Le pubblicazioni debbono essere presentate in tre copie.

Ogni concorrente deve unire alla domanda l'elenco in duplice copia, in carta semplice, dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni presentate, nonchè il *curriculum* degli studi compiuti e delle attività scolastiche e culturali svolte.

Non è ammesso il riferimento a documenti e titoli presentati per altro concorso, anche se indetto dal Ministero della pubblica istruzione.

I titoli di servizio, di studio e di cultura, di attività professionale, ecc. non adeguatamente documentati, non saranno valutati.

Art. 8.

Risulterà vincitore il primo in ordine di graduatoria.

Il vincitore che rinunci o che non raggiunga la sede entro il termine che verrà fissato, all'atto del conferimento della nomina, sara considerato decaduto da ogni diritto derivante dal concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1975
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 68

TABELLA

LAUREE PRESCRITTE

Scienze agrarie; scienze forestali; zooiatria; medicina veterinaria; chimica e farmacia; chimica industriale; chimica tecnica; ingegneria; scienze naturali; scienze naturali e fisiche; geografia; scienze biologiche; scienze geologiche; scienze della produzione animale; scienze delle preparazioni alimentari.

Il Ministro: MALFATTI

(2737)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per esami, a sedici posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 5 marzo 1974, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a sedici posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1974, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il risultato degli esami e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per esami, a sedici posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto di cui al decreto interministeriale 5 marzo 1974, citato nelle premesse, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Scapparone Claudio	punti	16,41
2. Giuffrè Salvatore	»	16,36
3. Pavlidi Alessandro	»	15,95
4. Falcicchio Carlo	»	15,69
5. Ferrante Ezio	»	14,69
6. Pizzoccheri Luciano	»	14,66
7. Cacioppo Pierluigi	»	13,97
8. Lavaggi Ferdinando	»	13,75
9. Tamburini Bruno	»	13,65
10. Muriana Virgilio	»	13,54
11. Amorese Giuseppe	»	13,43
12. Garofalo Gerolamo	»	13,26
13. Carpinteri Francesco	»	13,23
14. Zaccaria Giuseppe	»	13,05
15. Agate Ignazio	»	12,23
16. Picone Domenico	»	12,17
17. Viola Erasmo	»	12,14
18. Langella Michele	»	11,89

Art. 2.

I seguenti candidati, di cui all'art. 1, sono dichiarati, nell'ordine, vincitori del suindicato concorso:

Scapparone Claudio;
Giuffrè Salvatore;
Pavlidi Alessandro;
Falcicchio Carlo;
Ferrante Ezio;
Pizzoccheri Luciano;
Cacioppo Pierluigi;
Lavaggi Ferdinando;
Tamburini Bruno;
Muriana Virgilio;
Amorese Giuseppe;
Garofalo Gerolamo;
Carpinteri Francesco;
Zaccaria Giuseppe;
Agate Ignazio;
Picone Domenico.

Art. 3.

I seguenti candidati di cui all'art. 1, sono dichiarati idonei nel concorso suindicato:

Viola Erasmo;
Langella Michele.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1974

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per la marina mercantile
COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1975
Registro n. 5 *Difesa, foglio n.* 73

(2846)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a due posti di aiuto assistente tecnico nel ruolo dei servizi della pesca, carriera esecutiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1974, registro n. 22, foglio n. 131, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 23 dicembre 1974, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a due posti di aiuto assistente tecnico nel ruolo dei servizi della pesca, carriera esecutiva;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a due posti di aiuto assistente tecnico nel ruolo dei servizi della pesca, carriera esecutiva, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Gnocchini dott. Rolando, primo dirigente in servizio presso la sede centrale del Ministero.

Componenti:

Ferrero dott.ssa Letizia, esperto capo del ruolo della pesca in servizio presso il laboratorio di idrobiologia di Roma;

Panella dott. Sergio, esperto superiore del ruolo della pesca in servizio presso il laboratorio di idrobiologia di Roma;

Pellico dott. Silvio, direttore di divisione in servizio presso la sede centrale del Ministero;

Pitrone dott. Giuseppe, direttore di sezione in servizio presso la sede centrale del Ministero.

Segretario:

Scacchi dott. Roberto, direttore di sezione in servizio presso la sede centrale del Ministero.

Ai predetti spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734 e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 748.

La spesa presunta di L. 200.000, graverà sul cap. 1112 dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1975
Registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 232.

(3082)

REGIONE TOSCANA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 1071 in data 31 dicembre 1974 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1970;

Visto il proprio decreto n. 1072 pari data del precedente con il quale è stata disposta l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso;

Constatato che in data 9 febbraio 1975 è deceduto il dottor Ciro Pianigiani, vincitore della condotta di Chiusi (stazione);

Ritenuto di dover procedere alla assegnazione di detta condotta al candidato idoneo che segue nella graduatoria, secondo l'ordine di preferenza delle sedi indicato nella domanda di ammissione al concorso;

Visto che il dott. Nunzio D'Agnelli ha diritto alla nomina, a termine di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, modificato in parte dalla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

Vista la deliberazione della giunta regionale 18 settembre 1974, n. 9394;

Decreta:

Il dott. Nunzio D'Agnelli è dichiarato vincitore della condotta medica di Chiusi (stazione).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Toscana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Siena.

Esso sarà anche affisso per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Siena, all'albo pretorio della prefettura di Siena e a quello del comune interessato.

Il medico provinciale di Siena è incaricato di curare la pubblicità dell'atto, ad eccezione di quella nel Bollettino ufficiale della regione.

Firenze, addì 15 marzo 1975

Il Presidente

(3097)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1975, n. 12.
Ristrutturazione dei mercati all'ingrosso.

(*Pubblicata nel 4° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 4 del 25 gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Commercio nei mercati all'ingrosso

Il commercio all'ingrosso dei prodotti agricolo-alimentari e vitivinicoli, dei prodotti degli allevamenti, avicunicoli e bestiame compresi, delle carni e dei prodotti della caccia e della pesca, sia freschi che comunque trasformati o conservati, dei prodotti floricoli, delle piante ornamentali e delle sementi, che si svolge nei mercati all'ingrosso, è disciplinato dalla presente legge, con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia sanitaria e commerciale.

Art. 2.
Piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso

Al fine di favorire un corretto raccordo tra produzione e distribuzione, una razionale localizzazione e una adeguata dimensione e organizzazione dei mercati, in rapporto alle esigenze delle comunità locali, la Regione elabora un piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso, in conformità con gli indirizzi del piano economico e territoriale regionale.

Il piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso è predisposto entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla giunta regionale, che si avvale della collaborazione della commissione regionale per i mercati di cui all'art. 6, ed è approvato dal consiglio regionale.

Il piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso ha una durata di cinque anni; esso dovrà in particolare: definire le ipotesi di insediamento dei mercati e le relative aree di influenza; proporre una adeguata articolazione degli standards degli impianti; avanzare ipotesi di specializzazione merceologica dei mercati stessi.

La Regione può erogare contributi a comuni, comunità montane, o a consorzi di comuni associati fra loro o con le provincie, per favorire l'istituzione di nuovi mercati, o l'ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti in conformità con gli indirizzi del piano.

Art. 3.
Autorizzazione

Sono sottoposti ad autorizzazione:

a) l'istituzione di nuovi mercati all'ingrosso;

b) l'ampliamento dei mercati esistenti e tutti gli ammodernamenti che comportino l'utilizzazione di nuove superfici.

La giunta regionale rilascia l'autorizzazione, sulla base degli indirizzi definiti dal piano di cui all'art. 2, sentiti la commissione regionale per i mercati e gli enti locali territoriali compresi nell'area di influenza del mercato.

Gli ampliamenti e gli ammodernamenti di cui alla lettera *b)* possono essere autorizzati anche prima dell'approvazione del piano.

Nelle more dell'approvazione del piano l'istituzione di nuovi mercati deve essere autorizzata dal consiglio regionale.

Art. 4.
Istituzione e gestione dei mercati all'ingrosso

L'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso dei prodotti di cui all'art. 1 può essere assunta:

a) dai comuni e dalle comunità montane;

b) da consorzi costituiti fra enti locali territoriali;

c) da consorzi, società e altre forme associative costituite fra enti locali territoriali e altri enti od operatori pubblici e privati, con l'intervento maggioritario di almeno due terzi del capitale degli enti locali territoriali e comunità montane.

L'ente istitutore del mercato delibererà sul numero dei punti di vendita tenendo conto della capacità degli impianti, delle attrezzature e delle dimensioni necessarie a garantire lo sviluppo di una congrua attività commerciale, nonchè di strutture, oltre che per la compravendita, per il ritiro, la consegna, la conservazione, la lavorazione e il preimpacco dei prodotti.

Ogni mercato dovrà essere dotato di adeguati servizi igienico-sanitari, nonchè di idonee strutture per gli operatori di mercato.

I mercati, compresi quelli già istituiti all'entrata in vigore della presente legge sono gestiti:

a) dai comuni, comunità montane o dai Consorzi costituiti fra enti locali territoriali, in economia o mediante aziende speciali;

b) da consorzi, società o altre forme associative costituite fra enti locali territoriali e altri enti o operatori pubblici e privati, con l'intervento maggioritario di almeno due terzi del capitale in partecipazione degli enti locali territoriali.

Nel caso che gli enti istitutori siano quelli previsti dalle lettere *a*) e *b*) del primo comma, gli stessi potranno assegnare in concessione la gestione del mercato agli enti di cui alla lettera *b*) del quarto comma.

L'atto di concessione determinerà i casi e le modalità per la revoca e la decadenza delle concessioni stesse.

La gestione dei mercati non può perseguire fini di lucro; i canoni e le tariffe di cui all'art. 17 dovranno essere fissati in modo che i proventi della gestione non possano essere superiori alle spese necessarie al funzionamento del mercato e ai suoi servizi ed all'ammortamento, al miglioramento ed adeguamento dei relativi impianti.

Art. 5.
Progettazione dei mercati all'ingrosso

I progetti tecnici relativi all'impianto o all'ampliamento dei mercati all'ingrosso sono approvati, su parere conforme degli organi consultivi regionali in materia di opere pubbliche e urbanistica, con decreto del presidente della giunta regionale.

L'assessore all'industria e commercio, se delegato, firma gli atti di competenza del presidente della giunta regionale.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e di indifferibilità delle opere ai fini della espropriazione ai termini della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e sostituisce qualunque altra approvazione, autorizzazione o licenza prevista da altre disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 6.
Commissione regionale per i mercati

E' costituita presso la Regione una commissione consultiva per i mercati, presieduta dall'assessore all'industria e commercio e composta:

a) da due rappresentanti dell'unione della camera di commercio designati dall'Unione regionale delle camere di commercio d'intesa con il centro regionale per il commecio interno;

b) da tre rappresentanti dell'A.N.C.I.;

c) da un rappresentante dell'U.R.P.L. (Unione regionale delle provincie lombarde);

d) da tre rappresentanti dei produttori agricoli designati dalle associazioni regionali di categoria, di cui due per le associazioni più rappresentative dei coltivatori diretti;

e) da cinque rappresentanti dei commercianti designati dalle associazioni regionali di categoria, di cui tre per le associazioni più rappresentative;

f) da tre rappresentanti del movimento cooperativo designati dalle associazioni regionali di categoria più rappresentative;

g) da un rappresentante dell'industria di trasformazione designato dall'associazione regionale di categoria;

h) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali del lavoro designati dalle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative;

i) da un rappresentante dei facchini liberi esercenti associati;

l) da un rappresentante di istituti di credito a carattere regionale o nazionale, designato dall'istituto bancario tesoriere della Regione.

Il presidente della commissione può chiamare a partecipare alle sedute gli assessori competenti per materia a seconda degli argomenti all'ordine del giorno.

La commissione, nominata dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Art. 7.
Compiti della commissione regionale per i mercati

La commissione regionale per i mercati ha il compito di collaborare con la giunta nella predisposizione del piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso di cui all'art. 2.

La commissione esprime pareri su questioni, riguardanti il commercio nei mercati all'ingrosso, che l'amministrazione regionale o gli enti pubblici interessati per il tramite della Regione ritengano di sottoporre al suo esame.

La commissione può altresì proporre alla giunta regionale specifiche iniziative volte a realizzare il coordinamento operativo dei mercati e coadiuvare la giunta nelle sue funzioni di vigilanza sul buon andamento dei mercati stessi.

La commissione esercita ogni altro compito previsto dalla presente legge.

Art. 8.
Funzionamento della commissione regionale per i mercati

La commissione regionale per i mercati, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, può suddividersi in sezioni specialistiche per i settori di cui all'art. 1.

La composizione delle sezioni dovrà assicurare una adeguata rappresentanza delle categorie particolarmente interessate ai singoli problemi settoriali.

Con regolamento interno, approvato dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, si provvederà a disciplinare il funzionamento della commissione e delle sezioni.

Il presidente della commissione regionale coordina l'attività delle diverse sezioni.

Ai lavori della commissione o delle sue sezioni possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, esperti nei problemi da trattare, designati dal presidente della commissione.

Le funzioni di segretario della commissione e delle sezioni sono esercitate da un funzionario regionale, di qualifica non inferiore alla 6ª designato dall'assessore competente in materia.

Alle spese per il funzionamento della commissione regionale per i mercati si provvede con quota dei fondi stanziati annualmente nello stato di previsione della spesa corrente dei bilanci regionali in corrispondenza del cap. 112204 « Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione, ed il rimborso delle spese », iscritto nel bilancio di previsione per l'esercizio 1974.

Art. 9.
Regolamenti di mercato

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentita la commissione regionale per i mercati definisce le direttive riguardanti:

1) i criteri e le modalità per la concessione dei punti di vendita e le relative adiacenze e pertinenze;

2) la disciplina degli operatori e del personale da essi dipendenti;

3) la determinazione della cauzione imposta ai commissari ed ai mandatari;

4) il calendario e gli orari per le operazioni mercantili;

5) la nomina del direttore di mercato e le sue attribuzioni;

6) il funzionamento della commissione di mercato e le relative norme di convocazione;

7) l'organizzazione e la disciplina dei servizi di mercato;

8) le sanzioni amministrative.

In ogni caso nei mercati all'ingrosso non può essere imposto o esatto alcun pagamento che non sia il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.

Il regolamento di mercato è deliberato, nell'osservanza delle direttive di cui sopra, dall'ente gestore prima dell'entrata in funzione del mercato e, per i mercati già istituiti, entro i

successivi sei mesi dall'emanazione degli indirizzi di cui al primo comma del presente articolo, secondo le modalità fissate dalla norma transitoria di cui all'art. 29.

Esso viene approvato, nel caso di mercati gestiti dai soggetti di cui alla lettera *a*) del quarto comma dell'art. 4 dallo organo regionale di controllo; nel caso di mercati gestiti dai soggetti di cui alla lettera *b*) del quarto comma dell'art. 4 dal consiglio comunale ove ha sede il mercato.

Art. 10.

Commissione di mercato

Presso ciascun mercato è costituita una commissione, nominata dall'ente istitutore del mercato; essa è presieduta dal sindaco del comune ove ha sede il mercato, o da un suo delegato; o da uno dei sindaci ove trattasi di consorzio, ed è composta:

a) dall'ufficiale sanitario del comune ove ha sede il mercato;

b) dal veterinario comunale addetto ai mercati ittici o delle carni;

c) da tre consiglieri comunali del comune ove ha sede il mercato dei quali uno per la minoranza, in caso di comune singolo; oppure n. 5 consiglieri comunali dei quali almeno due per la minoranza; qualora l'ente gestore del mercato sia un consorzio: i cinque consiglieri comunali, dei quali almeno due per la minoranza, rappresentano la maggioranza e la minoranza di tutti i comuni consorziati;

d) da un rappresentante della quota minoritaria degli enti istitutori del mercato stesso;

e) da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura designato dalla competente camera di commercio provinciale;

f) da un rappresentante delle quote minoritarie dell'ente gestore, nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 4;

g) da tre rappresentanti dei produttori agricoli designati dalle associazioni provinciali di categoria;

h) da cinque rappresentanti del commercio all'ingrosso, al dettaglio e ambulante di cui due dei gruppi associati, designati dalle associazioni provinciali di categoria;

i) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali designati dalle organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative;

l) da due rappresentanti delle categorie dei facchini liberi esercenti associati;

m) da un rappresentante dell'industria di lavorazione dei prodotti, designato dall'associazione provinciale di categoria;

n) da tre rappresentanti del movimento cooperativo designati dalle organizzazioni provinciali di categoria.

Alla seduta della commissione partecipa, senza diritto di voto, il direttore di mercato.

A partecipare ai lavori della commissione possono essere chiamate, senza diritto di voto, persone esperte del settore e rappresentanti di altre categorie interessate.

La commissione dura in carica cinque anni, i suoi membri possono essere riconfermati.

La commissione di mercato deve inviare entro dieci giorni da ogni sua seduta copia dei verbali delle riunioni all'ente gestore.

Le spese per il funzionamento della commissione di mercato sono a carico dell'ente gestore.

Art. 11.

Compiti della commissione di mercato

La commissione di mercato ha il compito di:

1) deliberare o ratificare i provvedimenti di cui ai punti n. 4 e n. 5 dell'art. 27;

2) di svolgere attività consultiva nei riguardi della commissione regionale per i mercati e compiere tutti gli accertamenti ed i controlli necessari, segnalando alla commissione suddetta le irregolarità eventualmente riscontrate;

3) proporre all'ente gestore le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi di mercato ai fini di assicurare la massima produttività e la migliore efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;

4) esprime parere:

a) sul numero dei punti di vendita e sui criteri di massima per le assegnazioni dei punti di vendita;

b) sugli orari delle operazioni di mercato;

c) sui canoni di concessione dei punti di vendita e sulle tariffe dei servizi nei termini previsti dall'art. 17;

d) sul regolamento di mercato, suggerendo eventuali modifiche;

e) sull'organismo del personale necessario al funzionamento dei servizi del mercato;

f) su ogni altra questione riguardante il commercio nel mercato all'ingrosso;

g) sugli indirizzi in ordine alla politica degli acquisti e dei prezzi nell'ambito dei compiti dei mercati all'ingrosso.

Art. 12.

Direttore di mercato

Ad ogni mercato è preposto un direttore, nominato dallo ente gestore, che deve provvedere al regolare funzionamento del mercato e dei servizi ad esso collegati.

In particolare, i compiti del direttore di mercato sono fissati dal regolamento di mercato.

Art. 13.

Servizio igienico-sanitario e annonario

Nei mercati all'ingrosso dei prodotti alimentari è istituito un servizio di vigilanza igienico-sanitaria e di controllo qualitativo, per l'accertamento della commestibilità e qualità dei prodotti e della idoneità delle strutture.

Nei mercati delle carni e del bestiame detto servizio è svolto di regola dal direttore del pubblico macello o da un veterinario da lui gerarchicamente dipendente; nei mercati dei prodotti ittici, da un veterinario del servizio comunale, su segnalazione dell'ufficio competente.

Il responsabile del servizio, qualora rilevi la non idoneità all'alimentazione di quantità di prodotti, ne dispone la distruzione totale o parziale o l'avviamento a particolari destinazioni sotto debita vigilanza sanitaria, previo rilascio di certificazione in duplice copia da consegnarsi una al venditore (proprietario o venditore per conto terzi) e l'altra alla direzione del mercato.

L'ente gestore del mercato pone a disposizione del servizio igienico-sanitario i locali e le attrezzature necessarie, nonchè il personale tecnico ausiliario.

Le carni, i prodotti ittici freschi e congelati ed i funghi freschi e secchi non coltivati debbono sempre essere sottoposti ai previsti controlli sanitari, secondo la vigente normativa.

Art. 14.

Rilevazioni statistiche e prezzi

Le rilevazioni statistiche, da effettuarsi in conformità alle disposizioni dell'Istituto centrale di statistica, riguardano sia le quantità che i prezzi di vendita dei prodotti contrattati in ogni mercato.

La rilevazione statistica della quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nel mercato; tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e contenere l'indicazione esatta della specie merceologica, della quantità, del prezzo d'acquisto, della provenienza e del destinatario dei prodotti e di ogni altro elemento rilevante ai fini statistici.

La rilevazione dei prezzi viene effettuata dalla direzione del mercato a mezzo di personale dipendente dall'ente gestore con il metodo dell'intervista, o con rilevazioni dirette.

Il prezzo deve corrispondere ad un « valore-medio » rilevato in rapporto alla qualità, quantità e varietà dei prodotti.

L'elaborazione deve quindi basarsi sui prezzi reali praticati e, per ogni prezzo rilevato, l'intervistatore dovrà registrare anche il nome dell'operatore che ha fornito l'indicazione.

La direzione del mercato ha la facoltà di utilizzare gli atti e documenti di cui all'art. 26 anche ai fini statistici.

I dati individuati sono soggetti al segreto d'ufficio, mentre i risultati dell'indagine statistica, per i prezzi e per le quantità, dovranno essere oggetto della massima divulgazione.

Art. 15.

Servizi bancari e di tesoreria

Nei mercati può essere istituita una cassa per il servizio di tesoreria e per le operazioni bancarie a favore degli operatori di mercato. La gestione della cassa è affidata ad una azienda di credito abilitata per legge mediante convenzione stipulata dall'ente gestore ed approvata dall'ente istitutore, sentiti il comune ove ha sede il mercato e la commissione di mercato.

Art. 16.

Facchinaggio

Le operazioni di facchinaggio e di trasporto all'interno del mercato possono essere svolte dall'ente gestore direttamente o date in concessione ai facchini liberi esercenti, con priorità alle loro cooperative e consorzi, secondo le norme che saranno fissate dal regolamento di mercato di cui allo art. 9.

Gli operatori alle vendite nell'ambito dei propri punti di vendita e gli acquirenti nell'ambito del mercato, possono provvedere al carico e scarico delle merci di loro proprietà, personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti.

La commissione di mercato di cui all'art. 10 può per comprovate esigenze, derogare temporaneamente alla disciplina contenuta nel presente articolo.

Art. 17.

Canoni e tariffe

I corrispettivi per l'uso dei punti di vendita e le tariffe dei servizi di mercato, compresi quelli dati in assegnazione, sono fissati dall'ente gestore, sentito il parere della commissione di mercato in conformità con quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 4 e previa autorizzazione del comitato provinciale prezzi, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 marzo 1959, n. 125, e art. 15 del decreto interministeriale 10 aprile 1970.

Art. 18.

Servizi ausiliari

L'ente gestore che provvede di regola direttamente a tutti i servizi svolti all'interno dell'area di mercato può dare in concessione, o in appalto, preferibilmente alle cooperative di facchini liberi esercenti o loro consorzi:

1) il servizio di traino e trasporto;
2) il servizio di pulizia del mercato;
3) il servizio di bar e ristoro;
4) il servizio frigorifero;
5) il servizio di presa e consegna vagoni ferroviari e contenitori;
6) il servizio di posteggio per veicoli;
7) il servizio di vigilanza notturna;
8) ogni altro servizio ausiliario del mercato.

I concessionari o l'appaltatore non possono sub-concedere o sub-appaltare il servizio assunto.

Art. 19.

Venditori e compratori

Sono ammessi al mercato i seguenti operatori interessati alle negoziazioni:

a) per le vendite:

1) i commercianti all'ingrosso, i commissionari, i mandatari e gli astatori;

2) le organizzazioni dei produttori di cui alla legge n. 622 del 27 luglio 1967;

3) i produttori singoli o associati anche se non iscritti negli appositi albi;

4) le aziende di trasformazione, singole o associate, che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;

5) gli enti di sviluppo;

6) le cooperative agricole e i loro consorzi, le società di approvvigionamento e distribuzione a partecipazione pubblica dello Stato, della Regione, delle provincie, dei comuni e loro consorzi;

7) i gruppi di acquisto collettivo tra dettaglianti fissi e ambulanti;

b) per gli acquisti:

1) i commercianti all'ingrosso fatto salvo quanto previsto dal quinto comma del successivo art. 20;

2) i commercianti al minuto singoli o associati;

3) le aziende di trasformazione, singole o associate, che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;

4) le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo e loro consorzi, ed i gestori di alberghi, ristoranti, mense, spacci aziendali nonchè i pubblici esercizi;

5) i gruppi di acquisto collettivo tra dettaglianti fissi e ambulanti, le società di approvvigionamento e distribuzione a partecipazione pubblica dello Stato, della Regione, delle provincie, dei comuni e loro consorzi.

I regolamenti di mercato possono inoltre consentire l'ammissione al mercato medesimo di altri ausiliari del commercio purchè iscritti negli appositi albi.

Le vendite all'ingrosso dei prodotti ittici debbono svolgersi mediante aste pubbliche nei mercati di produzione e mediante aste pubbliche o trattative dirette nei mercati di consumo.

Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti dal direttore di mercato previo accertamento della appartenenza alle categorie indicate nel presente articolo.

Nell'orario e con le modalità stabilite dall'ente gestore, sono ammessi anche i consumatori, per almeno due ore giornaliere per gli acquisti al dettaglio.

Art. 20.

Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente

I produttori singoli od associati possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci ed agli stessi deve essere riservato un adeguato numero di punti di vendita.

I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purchè iscritti nell'albo dei commissionari.

I commissionari con posteggio in mercato, possono effettuare vendite per conto proprio solo se iscritti nell'albo dei commercianti.

I commissionari in ogni caso debbono attenersi a quanto disposto dall'art. 26.

E' vietato ai commercianti ed ai commissionari ammessi ad operare nel mercato di vendere derrate in loro possesso e presenti sul mercato ad altri commercianti all'ingrosso o commissionari del mercato per la rivendita all'interno dello stesso; i relativi contratti sono nulli.

Gli assegnatari di posteggio nel mercato non possono esercitare tale attività fuori del mercato, pena la revoca della assegnazione.

I mandatari e gli astatori non possono esercitare per conto proprio sia nel mercato che fuori mercato il commercio dei prodotti oggetto dell'attività del mercato nel quale operano, svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

Art. 21.

Assegnazione e revoca dei punti di vendita

I punti di vendita per attività a carattere continuativo sono assegnati, su domanda, dall'ente gestore, ai soggetti elencati nella lettera *a)* dell'art. 19. I punti di vendita a carattere occasionale sono invece assegnati, secondo le norme stabilite dal regolamento di mercato, dal direttore del mercato previo accertamento dei requisiti prescritti.

L'assegnazione del punto di vendita a carattere continuativo, che non può essere ceduta o sub-assegnata, ha una durata non superiore a tre anni, rinnovabili.

L'ente gestore del mercato all'ingrosso revoca l'assegnazione all'esercizio dell'attività di vendita all'interno del mercato:

1) a chi ha riportato una condanna e pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo passata in giudicato;

2) a chi è sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

3) a chi venga condannato per due volte consecutive, qualunque sia l'entità delle rispettive pene, per delitti in tema di:

a) turbata libertà di incanti (art. 353 del codice penale);

b) inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 del codice penale);

c) frode nelle pubbliche forniture (art. 356 del codice penale);

d) uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta (art. 472 del codice penale);

e) contraffazioni, alterazioni o uso illecito di segni distintivi (art. 473 del codice penale);

f) frode nell'esercizio del commercio (art. 515 del codice penale);

g) vendita di prodotti con segni mendaci (art. 517 del codice penale);

h) frodi e sofisticazioni comunque previste dalle leggi vigenti;

4) nei casi previsti dalla normativa regolamentare della assegnazione.

Art. 22.

Cessazione delle assegnazioni

Le assegnazioni cessano:

a) per scadenza;

b) per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo della assegnazione;

c) per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;

d) per scioglimento della società assegnataria;

e) per revoca.

Art. 23.

Gestione dei punti di vendita

Il punto di vendita deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione che può, previa autorizzazione del direttore, farsi rappresentare eccezionalmente e temporaneamente da un proprio delegato, o da un proprio familiare se l'assegnatario è un produttore agricolo; egli può altresì farsi coadiuvare da personale dipendente, notificandone alla direzione del mercato le generalità e l'indirizzo. Resta ferma, a tutti gli effetti di legge, la responsabilità dell'intestatario della assegnazione.

Nel caso di assegnazione a persone giuridiche la gestione del punto di vendita potrà essere affidata a persona diversa da quella del legale rappresentante, purchè sia in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125

Gli assegnatari, per i rapporti con l'ente gestore, debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo punto di vendita.

Art. 24.

Vendita all'asta

La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica, fermo restando il disposto del terzo comma dell'art. 19.

La provvigione spettante all'astatore è stabilita dall'ente gestore, sentita la commissione di mercato.

L'ente gestore può, in caso di necessità, provvedere direttamente all'approvvigionamento di qualunque prodotto trattato nel mercato, nonchè può provvedere alle vendite di tutti quei prodotti che perverranno alla direzione da parte di produttori singoli od associati o grossisti iscritti all'albo, che ne facciano richiesta.

Le vendite dovranno essere effettuate con il sistema della astazione a chi sia abilitato all'acquisto ai sensi della lettera b) dell'art. 19 della presente legge.

Art. 25.

Commercializzazione dei prodotti

Per la qualificazione, la calibrazione, le tolleranze, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti, si applicano le norme vigenti.

Il direttore del mercato vieta la vendita di quelle parti o colli di prodotti non riclassificati secondo le norme vigenti, oppure la consente qualora i prodotti stessi vengano adeguatamente riclassificati.

Della esatta osservanza delle norme riguardanti la qualificazione e il confezionamento dei prodotti posti in vendita è in ogni caso responsabile il detentore dei prodotti stessi.

Art. 26.

Vendite per conto

Ai commissionari ed ai mandatari che svolgono le rispettive attività secondo le norme di legge è consentita una provvigione fissata dal regolamento di mercato.

I commissionari e mandatari debbono tenere a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

In ogni mercato l'ente gestore può organizzare un servizio per le vendite per conto terzi dei prodotti di cui all'art. 1.

Dette vendite possono svolgersi sia mediante aste pubbliche sia per trattativa privata.

Art. 27.

Sanzioni disciplinari e amministrative

Le infrazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento di mercato comportano, salva ogni diversa azione civile o penale, sanzioni amministrative così graduate secondo la gravità dell'infrazione e la recidività:

1) diffida verbale o scritta;

2) sospensione di ogni attività nel mercato per un periodo massimo di tre giorni, con chiusura del punto di vendita per i rispettivi titolari;

3) sanzione amministrativa ai sensi degli articoli 106, 107 del testo unico della legge comunale e provinciale vigente;

4) sospensione di ogni attività nel mercato per un periodo superiore a tre giorni e fino a tre mesi, con chiusura del punto di vendita per i rispettivi titolari;

5) revoca della concessione del punto di vendita quando ricorrano i casi di cui all'art. 21 della presente legge.

Le sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma sono inflitte dal direttore di mercato, sentito il trasgressore; i relativi provvedimenti sono definitivi.

Le sanzioni di cui al punto 3) sono erogate dal sindaco.

Le sanzioni di cui ai numeri 4) e 5) del primo comma del presente articolo sono inflitte dalla commissione di mercato, d'ufficio o su proposta del direttore di mercato, sentito il trasgressore; i relativi provvedimenti sono definitivi.

La sanzione di cui al n. 4) del primo comma del presente articolo può essere inflitta, quando non possa essere disposta tempestivamente dalla commissione di mercato e vi siano ragioni di gravità e urgenza, dal direttore di mercato; il relativo provvedimento è esecutivo e perde efficacia se non è ratificato, entro tre giorni dalla sua adozione, dalla commissione di mercato, che deve all'uopo essere convocata senza indugio ad iniziativa del direttore.

Art. 28.

Campo di applicazione della legge

La presente legge si applica a tutti i mercati all'ingrosso della regione Lombardia; cessa di avere applicazione nel territorio regionale ogni disposizione contraria o incompatibile con essa.

Art. 29.

Norma transitoria

Gli enti che gestiscono i mercati all'ingrosso dei prodotti indicati all'art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono provvedere, entro un anno dalla stessa data, a modificare il regolamento di mercato uniformandolo ai principi della presente legge.

Trascorso inutilmente detto termine nel caso dei mercati gestiti dai soggetti di cui alla lettera a) del quarto comma dell'art. 4 la sezione competente del comitato regionale di controllo, previa diffida, nomina un commissario che provvede all'adempimento di tale obbligo; nel caso dei mercati gestiti dai soggetti di cui alla lettera b) del quarto comma dell'art. 4, a tale nomina, previa diffida, provvederà il consiglio comunale del comune ove ha sede il mercato.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 22 gennaio 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 17 *dicembre* 1974)

(2557)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751030)